

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

30° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 2003

Presidenza del presidente GRILLO

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge
9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi
per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BRUTTI Paolo (DS-U)	5
* CAMBURSANO (Mar-DL-U)	4, 9, 11 e <i>passim</i>
* CHIRILLI (FI)	8, 16
DONATI (Verdi-U)	4, 6, 7 e <i>passim</i>
MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infra- strutture e dei trasporti	6, 11, 13 e <i>passim</i>
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti	4, 5, 9 e <i>passim</i>
MENARDI (AN)	10, 11, 12 e <i>passim</i>
SCARABOSIO (FI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	19

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n.285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406, sospesa nella seduta antimeridiana del 29 gennaio scorso.

Avverto che è pervenuto il parere di nulla osta della 5^a Commissione permanente anche sugli emendamenti 1.6 (nuovo testo) e 4.1 (nuovo testo).

Desidero informare la Commissione del fatto che sono pervenuti alla Presidenza due ulteriori emendamenti, dei quali illustro sinteticamente il merito, per poi avanzare una proposta sulla quale potremo confrontarci.

Un primo emendamento riguarda i campionati del mondo di sci alpino in Valtellina (Lombardia) del 2005. Quando abbiamo approvato la legge 1° agosto 2002, n. 166, il cosiddetto collegato alle infrastrutture, abbiamo stabilito uno stanziamento pari a circa 30 milioni di euro per organizzare tale manifestazione. Da parte della Regione Lombardia e di alcuni colleghi parlamentari c'è una forte pressione affinché in questo disegno di legge sia introdotta la possibilità, peraltro già accordata nel provvedimento riguardante le olimpiadi di Torino, di trasformare il 10 per cento di questo stanziamento in spese promozionali. Non si tratta, quindi, di prevedere nuovi stanziamenti, né di concedere nuove risorse, ma semplicemente di prevedere la facoltà di spendere il 10 per cento dell'intero ammontare in spese promozionali; la Regione Lombardia potrà gestire tali risorse.

L'altro emendamento riguarda i campionati nazionali di sci del 2004, per i quali nella legge finanziaria (sulla base di quanto mi è stato riferito, ma evidentemente la 5^a Commissione potrà, meglio di me, certificarlo) è stato previsto un finanziamento che ora si vorrebbe inserire in questo provvedimento. Mi rendo conto che il disegno di legge in esame riguarda le olimpiadi invernali di Torino, ma l'emendamento in questione si riferisce ai campionati nazionali di sci e, dunque, si può rinvenire una qualche omogeneità di materia.

Vorrei avanzare una proposta. Potremmo formalizzare questi emendamenti e trasmetterli oggi stesso alla 5^a Commissione permanente, sperando che possa esprimere il proprio parere entro domani. Nel frattempo, potremmo proseguire l'esame del provvedimento e votare gli emendamenti già proposti, con l'obiettivo di terminare domani o al massimo martedì prossimo l'*iter* del provvedimento.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritengo che l'ammissione di ulteriori emendamenti rischi di ritardare la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame. Al di là di tale valutazione, vorrei far presente che, qualora venissero formalizzati due nuovi emendamenti, dovrebbe essere concesso un termine congruo (che normalmente è di 24 ore) per esaminare il contenuto delle proposte emendative ed eventualmente presentare subemendamenti. Ciò differirebbe automaticamente alla prossima settimana la possibile approvazione del provvedimento in esame.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, anch'io inizio a preoccuparmi seriamente per il dilatarsi dei tempi di esame del provvedimento. Abbiamo scelto la strada dell'esame in Commissione in sede deliberante, ma se avessimo saputo in tempo utile che le cose sarebbero andate così probabilmente avremmo adottato la strada maestra dell'esame in Aula, come si conviene di regola. I tempi, in effetti, stanno divenendo davvero troppo lunghi rispetto a quanto avevamo immaginato e oggi si ipotizza di formalizzare ulteriori emendamenti di contenuto non omogeneo con le olimpiadi invernali del 2006. In relazione a ciò mi riservo pertanto di valutare l'eventualità, insieme al mio Gruppo, di individuare altri disegni di legge nei quali inserire le due proposte emendative prospettate dal Presidente.

Ripeto: se non facciamo in modo diverso da quanto proposto, i tempi si dilateranno ancora. Va considerato, inoltre, che il provvedimento sarà trasmesso alla Camera dei deputati, la quale, in piena autonomia, ovviamente potrà modificare, integrare o aggiungere qualcosa; il provvedimento, dunque, potrebbe dover tornare all'esame del Senato. È ovvio, pertanto, che siamo tremendamente in ritardo. Sarebbe utile sentire nel merito il parere delle istituzioni regionali piemontesi, che potrebbe rendere chiaro quale sia l'estrema urgenza del provvedimento medesimo. Ritengo che si sia addirittura fuori tempo massimo.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, non esprimo una contrarietà sul merito dei due emendamenti preannunciati; esprimo però una contrarietà riguardo alla tempistica. In effetti, siamo già fuori tempo massimo. Come ho evidenziato ieri, la cabina di regia opera da due mesi e il provvedimento non è stato ancora approvato e vi sono altre questioni ancora da risolvere.

A nome del Governo, pertanto, chiedo che il provvedimento venga approvato al più presto. Mi auguro che alla Camera dei deputati questo disegno di legge, che sarà esaminato sempre in Commissione in sede deliberante, non subisca grandi modificazioni; tuttavia, in quella sede potranno essere presentate le due proposte emendative in questione. Prego, quindi, i presentatori – di cui non conosco i nomi – di non insistere in questa sede ed invito piuttosto a procedere all'esame del provvedimento, al fine di renderne possibile l'approvazione entro la giornata di domani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato, con l'attenzione dovuta, le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti e soprattutto dal vice ministro Martinat.

Faccio presente che i ritardi, ancora una volta, non sono stati determinati dai lavori di questa Commissione né, tanto meno, dall'ostruzionismo dell'opposizione, che ha invece tenuto un atteggiamento costruttivo: sappiamo bene perché si sono determinati.

Attesa però la condizione che si è determinata e soprattutto quanto ha testé osservato il rappresentante del Governo, non posso che prendere atto della situazione.

A livello formale, ha ragione la senatrice Donati: gli eventuali emendamenti necessiterebbero di un tempo congruo per essere esaminati e di altro tempo per consentire ai senatori di presentare subemendamenti. Dunque, l'esame del provvedimento dovrebbe essere sicuramente differito alla settimana prossima.

Mi sono permesso di suggerire una procedura un po' anomala, ma il primo a prendere atto del fatto che non vi sono le necessarie condizioni politiche sono io.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Se effettivamente intendiamo procedere all'approvazione del provvedimento questa settimana, va bene; altrimenti, si tratta di argomenti capziosi. Non vorrei che si intendesse comunque andare alla prossima settimana, ponendo in atto una operazione volta solo ad evitare l'esame immediato del provvedimento.

SCARABOSIO, *relatore*. Sono molto sensibile a quello che ha detto il Presidente, ma andrebbe poi verificato cosa accadrà alla Camera.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ritenevo di essere stato chiaro. Se questi due emendamenti (su cui, nel merito non vi è la contrarietà del Governo, che è orientato ad esprimere un parere favorevole) vengono ripresentati alla Camera, considerato che qualche lieve modifica al provvedimento probabilmente verrà fatta, potrebbero avere esito favorevole. Oggi siamo contrari a discuterli, perché dovrebbero essere esaminati dopo il prescritto parere dalla Commissione bilancio.

Sarebbe invece opportuno terminare l'esame del provvedimento tra la giornata di oggi e quella di domani. A questo punto ritengo di essere stato molto chiaro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Ricordo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno già espresso il loro parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e che in riferimento allo stesso articolo il senatore Cambursano aveva ritirato il subemendamento 1.6/2 e gli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cambursano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

DONATI (*Verdi-U*). Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.4 e sinceramente non comprendo il giudizio negativo espresso su di esso. Questo emendamento chiede di aggiungere una specificazione in base alla quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Parlamento sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d'avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre di ogni anno. In relazione a quei provvedimenti che riguardano interventi infrastrutturali aventi una spiccata dimensione locale, l'emendamento da me presentato tende a fornire uno strumento di ricognizione di ciò che accade concretamente; credo che il Parlamento dovrebbe essere interessato a conoscere queste informazioni.

PRESIDENTE. Concordo con la sua posizione. Pertanto, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a ripensare il parere precedentemente formulato sull'emendamento in esame.

SCARABOSIO, *relatore*. Ritengo opportuno semplificare le procedure e sottolineo che la trasparenza è già garantita perché le opere connesse vengono deliberate, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 285, attraverso un meccanismo molto complesso.

Mi rimetto comunque alle valutazioni del rappresentante del Governo. In ogni caso, in relazione all'emendamento 1.4, il termine «relaziona» deve essere sostituito per esattezza terminologica con quello di «riferisce».

DONATI (*Verdi-U*). Accetto la modifica proposta dal relatore.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*. Ricordo le considerazioni che avevano portato il Governo ad esprimere un parere contrario: l'organo preposto al controllo e al monitoraggio è la già esistente agenzia di emanazione governativa sul territorio. Alla luce della discussione che si sta sviluppando, preciso che se il Parlamento

ritiene di voler disporre ogni 31 dicembre di un elenco informativo in linea di principio non vi sono problemi.

Pertanto, riformulando il giudizio precedentemente espresso, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Donati e dal altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.6 (Nuovo testo).

SCARABOSIO, *relatore*. Faccio presente che all'emendamento 1.6 (Nuovo testo), che ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, debbono essere fatte prima del voto le seguenti precisazioni formali: *dopo le parole*: «a carico dell'agenzia» *inserire le seguenti*: «di cui all'articolo 2». *Sostituire la parola*: «dovrà» *con la seguente*: «deve». *Sostituire le parole*: «potrà verificare» *con la seguente*: «verifica». Ed infine, *sopprimere, alla lettera b)-quater, le parole*: «della presente legge».

PRESIDENTE. Metto ai voti il l'emendamento 1.6/1, presentato dal senatore Guasti.

Non è approvato.

Ricordo che il subemendamento 1.6/2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), con le precisazioni indicate dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

DONATI (*Verdi-U*). Esprimo il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 1.8 che intende dare una definizione più precisa di opera connessa ai Giochi Olimpici 2006. Ricordo che la legge prevede degli interventi specifici *pro* Olimpiadi e la facoltà, sulla base del meccanismo complesso previsto (Presidenza del Consiglio, cabina di regia) di estendere queste procedure speciali nonché le risorse ad opere indistintamente connesse. Sono molto preoccupata che il concetto di connessione finisca per diventare troppo esteso, snaturando l'idea stessa di opera connessa alle Olimpiadi. Gli elenchi che circolano prevedono la realizzazione di de-

puratori di comuni che non hanno nulla a che fare con interventi connessi ai Giochi.

L'emendamento, quindi, tenta di ridefinire – senza peraltro mettere in discussione le modalità di scelta – che ai fini della valutazione della connessione per opera connessa si intende esclusivamente l'infrastruttura finalizzata al miglioramento dell'accesso ai comuni dove sono situati gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici, l'infrastruttura di servizio per lo svolgimento della disciplina olimpica o l'infrastruttura di supporto agli atleti ed al personale olimpico. Tutte queste infrastrutture sono fortemente utili e direttamente connesse al titolo del provvedimento: Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Il testo è ovviamente perfezionabile ma lo scopo è di circoscrivere alle infrastrutture effettivamente utili le risorse esclusivamente pubbliche destinate a questo scopo specifico. Non si possono indicare procedure accelerate e semplificate per opere che non hanno assolutamente niente a che fare, neanche indirettamente, con lo svolgimento delle Olimpiadi 2006.

CHIRILLI. (FI). Esprimo il mio voto di astensione sull'emendamento 1.8. perché credo vi sia una limitazione sulle opere ammesse al finanziamento e su quelle per le quali vengono applicate le deroghe alle correnti norme che regolano i lavori pubblici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.9 e 1.10 sono ritirati.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

All'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.1 venga accantonato per effettuare un approfondimento di natura formale.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti, con l'ovvia eccezione di quelli da me presentati.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 3.2, 3.3 (Nuovo testo) e 3.7.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.4. e 3.6. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal relatore.

È approvato.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.5.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 3.5 presentato dal relatore, decadono i subemendamenti 3.5/1 e 3.5/2.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 3.6, faccio presente che nel comma 2-*quater* devono essere apportate le seguenti modifiche di ordine formale: *sostituire la parola*: «precedente» *con le seguenti*: «2-*ter*»; *sostituire la parola*: «espressa» *con la seguente*: «concessa» ed infine *sopprimere le parole*: «od essere concessa» e *dopo la parola*: «autorità» *aggiungere la seguente*: «medesima».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, con le precisazioni indicate dal relatore.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole sull'emendamento in esame.

Sappiamo che l'Agenzia è stata definita «stazione appaltante» e, quindi, può essere titolata, sulla base della cosiddetta «legge Merloni» (è stato dunque deciso per legge) a fare appalti.

Nel provvedimento in esame, all'Agenzia viene attribuita la facoltà di decidere a sua volta che soggetti terzi possano essere configurati come ulteriori stazioni appaltanti. Non ritengo che ciò sia giusto. La cosiddetta «legge Merloni», infatti, ha definito che i soggetti dello Stato (le società per azioni, le aziende e così via) sono stazioni appaltanti, a meno che la norma esplicitamente non preveda che un soggetto possa fare la stazione appaltante: ad esempio, vi è il caso recente della società Stretto di Messina. Ora, non ritengo opportuno che un soggetto al quale noi attribuiamo tale facoltà, senza riferire con nessuno, possa a sua volta decidere che un terzo soggetto è una stazione appaltante, proprio perché la norma prevede un controllo pubblico su chi fa la stazione appaltante.

Aggiungo che l'emendamento 3.9, presentato dal relatore, propone che tra le stazioni appaltanti vi possano essere anche soggetti privati e questo rappresenterebbe un ulteriore peggioramento.

Per questa ragione, propongo che venga eliminata l'opportunità data all'Agenzia di identificare a sua volta stazioni appaltanti, senza riferire ad alcuno e in assenza di criteri: l'Agenzia deve saper fare la stazione appaltante oppure (scusate se lo dichiaro brutalmente) noi che gli stiamo fornendo le risorse dobbiamo poter sapere chi le metterà a gara e in base a quali criteri.

Considero abbastanza improprio che un soggetto «terzo» (nemmeno «secondo») possa indire una gara di appalto senza che nessuno sappia di cosa si tratti; ciò porterebbe fuori controllo tutta la normativa sugli appalti.

Non sto ventilando chissà quale «affarismo», però vi è un problema di controllo pubblico sulle procedure: io affido questo incarico a un soggetto perché so che è in grado di farlo (ad esempio l'Agenzia), ma questo soggetto terzo, a sua volta, chiede di poterlo delegare ad altri, poiché non lo sa fare. Il relatore addirittura presenta un emendamento in cui prevede tra i soggetti delegati anche enti aggiudicatori privati.

A mio avviso, ciò rappresenta un inaccettabile snaturamento della cosiddetta «legge Merloni». Si individuano le opere e si individuano più soggetti che possono fare da stazione appaltante in nome della fretta, e su questo non solleviamo alcuna obiezione; però non concordo sul fatto di lasciare questa facoltà di ulteriori deleghe ad una stazione appaltante che si è candidata sostenendo di poter svolgere un lavoro, quando, invece, non è in grado di svolgerlo.

MENARDI (AN). Signor Presidente, sulla base della mia pratica professionale, osservo che – come è evidente – siamo in presenza di una situazione del tutto particolare.

Ho già avuto modo di sottolinearlo in altre occasioni, ma questo provvedimento viene esaminato da così tanto tempo che forse si può finire con lo scordare qualcosa.

Non mi scandalizza il fatto che l'Agenzia, che esegue questo lavoro di coordinamento complessivo, possa avvalersi di soggetti diversi come stazioni appaltanti di singole opere. Credo, infatti, che sia inimmaginabile, per il volume delle carte e per la complessità delle procedure (se non si vuole davvero creare pasticci), che l'Agenzia sia in grado di gestire in modo tempestivo e puntuale la complessità e la specificità di queste opere, che spaziano dagli interventi stradali all'impiantistica sportiva specializzata. Ad esempio, pensate a cosa significa essere stazione appaltante anche solo sul sistema delle comunicazioni (con il che mi riferisco alla telefonia e a quant'altro).

Quindi, il fatto che l'Agenzia si possa avvalere di soggetti diversi è assolutamente coerente con la normativa nazionale purché non si tratti di soggetti privati: se poi prevediamo che essa si possa avvalere di soggetti con personalità giuridica non pubblica, questi devono essere esplicita-

mente indicati dalla legge. Si rischierebbe, altrimenti, di utilizzare come stazione appaltante un ente senza personalità giuridica pubblica per realizzare un'opera che non si riesce a portare a termine.

PRESIDENTE. Concordo con quanto dichiarato dal senatore Menardi. Non mi turba il fatto che l'Agenzia, data la complessità delle opere, possa delegare il Provveditorato alle opere pubbliche di un comune o di una provincia. Ritengo quindi che eventuali preoccupazioni potrebbero concentrarsi sulla proposta contenuta nell'emendamento 3.9.

Sono pertanto a favore all'emendamento 3.8.

SCARABOSIO, *relatore*. Ribadisco il mio parere contrario sull'emendamento 3.8.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per i trasporti e le infrastrutture*. Anche il Governo resta di parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché potrebbe dare luogo ad interpretazioni equivoche, in considerazione degli elementi richiamati nel corso delle dichiarazioni di voto sull'emendamento precedente, chiedo al relatore di ritirare l'emendamento 3.9.

MENARDI (*AN*). Ribadisco che la possibilità di prevedere enti aggiudicatori anche privati deve essere accompagnata da un'espressa indicazione *ex lege*.

SCARABOSIO, *relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il subemendamento 3.9/1 pertanto è da considerarsi decaduto.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Ritiro l'emendamento 3.10.

DONATI (*Verdi-U*). Ritiro il subemendamento 3.11/1.

SCARABOSIO, *relatore*. Preciso che l'emendamento 3.11 per questioni di ordine formale deve intendersi così riformulato: «: "Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere il seguente periodo: 'L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto delle norme della Direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE sull'affidamento delle concessioni e delle norme concernenti le verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34' "».

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, con le precisazioni testè indicate dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

SCARABOSIO, *relatore*. Invito il senatore Menardi a ritirare l'emendamento 3.12.

MENARDI (AN). Accogliendo l'invito, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo, quindi, che in virtù dell'accantonamento dell'emendamento 3.1, risulta essere conseguentemente accantonata anche la votazione dell'articolo 3 nel suo complesso.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 4, su cui sono stati presentati due emendamenti che si intendono illustrati.

SCARABOSIO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, l'emendamento 4.1 (Nuovo testo), presentato dal relatore

È approvato.

CAMBURSANO (MAR-DL-U). Ritiro l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

SCARABOSIO, *relatore*. L'emendamento 5.1 deve intendersi riformulato espungendo dal testo l'ultima parte relativa alla sostituzione della parola «sette» con la parola «nove».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.5. Invito i presentatori a ritirare il subemendamento 5.1/1 e l'emendamento 5.2. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per i trasporti e le infrastrutture*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1 – come riformulato dal relatore – 5.3, 5.4 e 5.5. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

MENARDI (AN). Ritiro il subemendamento 5.1/1.

CAMBURSANO (MAR-DL-U). Ritiro l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal relatore, con le precisazioni testè indicate.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal relatore, identico all'emendamento 5.5, presentato dal senatore Cambursano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente ritiro l'emendamento 7.4.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, nonché degli emendamenti volti a introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, che si intendono illustrati.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 8.1/1, a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 8.1/2.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.1 (Nuovo testo).

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 8.2.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.2 e 8.3 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento in esame consiste solo in una migliore specificazione del testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

MENARDI (AN). Signor Presidente, ritiro il subemendamento 8.0.1/1.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.0.1, a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.0.2, a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.5.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 9.5, il subemendamento 9.5/1 è decaduto.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.6.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, senza speranza di successo, vorrei spiegare il senso dell'emendamento in votazione, anche a memoria futura.

Con l'emendamento 9.2. si chiede di sopprimere l'ultima parte del comma 1 dell'articolo 9, là dove si aggiunge che la Conferenza dei servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede «anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonché relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico».

Si chiede di sopprimere tale parte intanto perché alla Conferenza dei servizi parteciperanno gli enti locali, che ovviamente dovranno esprimere valutazioni sulla base delle coerenze urbanistiche. Mi preoccupa, però, in particolare il fatto che la Conferenza dei servizi possa decidere anche a maggioranza in base alla normativa vigente. Non credo sia corretto che la maggioranza della Conferenza dei servizi possa assumere una decisione che costituisce anche variante, mentre lo stesso piccolo Comune (non si può escludere che ciò avvenga) non è d'accordo; non ritengo che ciò

sia corretto sul piano delle procedure e delle prerogative territoriali attribuite ai singoli Comuni. La Conferenza dei servizi, quindi, a maggioranza può mettere in minoranza un Comune che, rispetto ai propri piani urbanistici, ha strategie diverse. Credo che il problema si ponga proprio in questi casi; altrimenti la questione non sussisterebbe. Se il Comune che si reca alla Conferenza dei servizi è d'accordo, è evidente che questo automaticamente fa diventare variante urbanistica la decisione assunta. Ripeto, però, che mi preoccupa il caso in cui il Comune non sia d'accordo e a maggioranza la Conferenza dei servizi possa comunque decidere.

CHIRILLI (*FI*). Signor Presidente, ritengo invece corretta la formulazione dell'articolo 9 per lo stesso motivo per cui abbiamo espresso parere favorevole sulle opere strategiche delle telecomunicazioni. Le piccole realtà non possono completamente bloccare le opere strategiche che, in quanto tali, realizzano un disegno complessivo. Non credo poi che nelle Conferenze di servizi vi saranno battaglie in cui verranno lesi *a priori* i diritti delle piccole realtà, ma è bene che queste ultime comprendano l'importanza delle ragioni preminenti poste alla base di un disegno strategico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.6.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi stupisce il fatto che il relatore ed il rappresentante del Governo abbiano espresso, se non ho mal compreso, un parere negativo sull'emendamento in votazione, del quale sostengo ancora l'opportunità proprio perché esso va nella direzione di modificare un intervento che interferisce con alcune costruzioni esistenti.

L'emendamento in questione consentirebbe di superare la norma regionale, rendendo più facile la realizzazione di questa infrastruttura.

SCARABOSIO, *relatore*. Signor Presidente, riflettendo su quanto detto, sull'emendamento in votazione mi rimetto alla Commissione.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Ci ha convinti, senatore Cambursano. Possiamo dunque anche esprimere un parere positivo sull'emendamento 9.6.

DONATI (*Verdi-U*). Signor Presidente, preannuncio che esprimerò un voto contrario sull'emendamento 9.6. Come è possibile che prima si fa approvare qualcosa alla Conferenza dei servizi e poi si decide diversamente in deroga?

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati.

CAMBURSANO (*MAR-DL-U*). Ritiro l'emendamento 10.1.

SCARABOSIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.2.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti*. Anche il Governo è contrario all'emendamento 10.2, mentre è favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

DONATI (*Verdi-U*). Esprime l'assenso della mia parte politica sull'emendamento 10.2 poiché la società italiana per il traforo del Fréjus (SITAF) desta in noi notevole preoccupazione. Si tratta infatti di una concessionaria pubblica che nel recente passato ha ricevuto ingenti quantità di risorse pubbliche per realizzare l'autostrada del traforo del Fréjus: parliamo di una somma pari a 1.000 miliardi di vecchie lire dati ad una concessionaria per un tratto autostradale di 80 chilometri circa. Nessuna altra concessionaria tra il 1990-1991 ha avuto mille miliardi *cash* per realizzare opere adesso pagate con tariffa. Una concessionaria, non particolarmente indebitata, che incassa tariffe non dovrebbe avere tutto questo.

Non è giusto che all'interno delle opere da realizzare per i Giochi olimpici si consenta alla SITAF di accedere ai mutui nell'ambito della legge. Non diciamo sempre che le concessionarie si ripagano con le tariffe? Siamo in aree ricche, dense, che hanno ricevuto tanti soldi. Si tratta di opere speciali per le Olimpiadi e vogliamo dare la possibilità ad una concessionaria – che ritengo non ne abbia bisogno – di accedere ai mutui? Non sono d'accordo e per questa ragione ne propongo la soppressione con l'emendamento in esame.

SCARABOSIO, *relatore*. Ribadisco il mio parere contrario.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti*. Anche il Governo rimane di parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

SCARABOSIO, *relatore*. Riformulo l'emendamento 10.3 nel seguente nuovo testo: «*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "e la Satti S.p.A." con le seguenti: "e la società G.T.T. S.p.A."*».

MARTINAT, *vice ministro per le infrastrutture ed i trasporti*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.3 (Nuovo Testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3 (Nuovo Testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1406

d'iniziativa governativa

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**Articolo 1**

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo 1-*bis*»;

b) al comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 svolge le funzioni di osservatorio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce alla Giunta della regione Piemonte».

EMENDAMENTI

1.1

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

1.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali interessati» sostituire le parole: «, previo parere del» con le seguenti: «ed il».

1.3DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari e».

1.4DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finale delle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Parlamento sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre di ogni anno».

1.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le funzioni di osservatorio» con le seguenti: «l'attività di monitoraggio» e le parole: «alla giunta della Regione Piemonte» con le seguenti: «al Comitato di Regia di cui al comma 1 bis».

1.6/1

GUAISTI

Al comma 1-bis, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «Il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati».

1.6/2

CAMBURSANO

Al comma 1-bis ivi aggiunto, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Alle riunioni del Comitato di Regia partecipano senza diritto di voto il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il Direttore generale dell'Agenzia o loro delegati e possono di volta in volta essere invitati tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge.».

1.6 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis Ai fini dell'attuazione della presente legge è costituito presso la Regione Piemonte un Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali 'Torino 2006' composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente del C.O.N.I., o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell'Agenzia e per le quali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Il Comitato di Regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte. Partecipa alle riunioni del Comitato di Regia senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente

del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni del Comitato di Regia possono essere di volta in volta invitati il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attuazione della presente legge. Il Presidente del Comitato di Regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione dovrà avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di Regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato di Regia. Il Comitato di Regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di Regia potrà verificare i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo.";

b-ter) all'articolo 1, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole "organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle parole "di Regia", e dopo le parole "sono apportate,", vengono aggiunte le parole "sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici.";

b-quater) all'articolo 1, comma 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole "decisioni stesse", è aggiunto il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale così come previsti dall'articolo 9 della presente legge."».

1.7

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Dopo il comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"1-bis. Presso la Regione Piemonte è istituito un Comitato di regia degli impianti e delle infrastrutture di cui alla presente legge, denominato 'Comitato di regia', composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. Al Comitato di regia partecipano il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici e il Direttore Generale dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, o soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. La delega di cui al presente

comma deve essere conferita ai soggetti più idonei per l'efficace assunzione delle determinazioni di cui al successivo comma 2.

1-ter Il Comitato di regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte e, ferme le competenze della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e del Comitato olimpico nazionale italiano, nonché quelle proprie del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e quelle attribuite dalla presente legge all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, assume tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione degli interventi della presente legge nei modi e nei tempi più efficaci per l'attuazione del piano degli interventi.

Il Comitato di regia è convocato dal Presidente della Regione Piemonte con le modalità concordate all'unanimità tra i suoi componenti in occasione della sua prima riunione. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità per ciascuno dei componenti di chiedere la convocazione del Comitato di regia ogni qualvolta ne ravvisi e ne motivi la necessità.

Il Comitato di regia assume di regola le proprie determinazioni all'unanimità dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Regione Piemonte."».

1.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "ai fini della valutazione di connessione di cui al presente comma, per opera connessa si intende esclusivamente l'infrastruttura finalizzata al miglioramento dell'accesso ai comuni dove sono situati gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici, l'infrastruttura di servizio per lo svolgimento della disciplina olimpica o l'infrastruttura di supporto agli atleti e al personale olimpico"».

1.9

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 2 sostituire le parole "Comitato Organizzatore" con le seguenti: "Comitato di regia" e dopo le parole: ", sono apportate" inserire le seguenti: "d'intesa con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici,"».

1.10

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, così come previsti dall'articolo 9 della presente legge».

Articolo 2

Art. 2.

(Comitato organizzatore dei giochi olimpici)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – *(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici)*. – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.

3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità».

Articolo 3

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante, potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti, delle infrastrutture olimpiche viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1,

2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2».

EMENDAMENTI

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 3, comma 1, le parole "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti "con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

3.2

Cambursano

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici" con le seguenti: "definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis"».

3.3 (Nuovo testo)

CAMBURSANO

All comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

3.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554».

3.5/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere le parole da: «In deroga all'art. 6» fino alla fine del periodo.

3.5/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere il secondo periodo.

3.5

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge n. 109 del 1994.» aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

3.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beneficiario finale» aggiungere i seguenti commi:

«2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.

2-quater. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

3.7

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-ter. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2-quater. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future».

3.8

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.

Conseguentemente, sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «o i soggetti delegati dall’Agenzia ai sensi del comma 3-bis».

3.9/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere le parole da: «o enti aggiudicatori anche privati».

3.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori anche privati».

3.10

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera c, al 3-bis sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori».

3.11/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sostituire le parole da: «delle norme della Direttiva CEE» fino a «antimafia» con le seguenti «della normativa europea sugli appalti e della normativa nazionale antimafia».

3.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere il seguente periodo: «L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto esclusivo delle norme della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 sull'affidamento delle concessioni e delle verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34».

3.12

MENARDI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. I contributi erogati ai sensi dei precedenti commi 3 e 3-bis non concorrono alla determinazione della base imponibile agli effetti delle imposte sul reddito e dell'IRAP e non costituiscono base agli effetti dell'IVA».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente 4.1.5.9 "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

Articolo 4

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 4 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Agenzia sono adottati dal comitato direttivo. Tali deliberazioni sono approvate dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia di cui all'articolo 7, nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, decorso inutilmente il quale le deliberazioni acquistano efficacia».

EMENDAMENTI

4.1 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1) All'articolo 4, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) i vicedirettori generali"».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2) Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura dei vice direttori generali si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285.».

4.2

CAMBURSANO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1) All'articolo 4, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

"a-bis) i vicedirettori generali"».

Articolo 5

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 5 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato direttivo è composto dal direttore generale, nominato a norma dell'articolo 6, nonché da nove membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, e otto nominati con il medesimo decreto, uno su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, uno su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quattro su designazione, rispettivamente, del presidente della re-

gione Piemonte, del presidente della provincia di Torino, del sindaco di Torino e del presidente del CONI, e due su designazione effettuata d'intesa tra i legali rappresentanti delle comunità montane e dei comuni interessati dalle opere di cui all'articolo 1 o sedi di gara. Il comitato direttivo è regolarmente costituito quando sono nominati almeno sette componenti».

EMENDAMENTI

5.1/1

GUASTI, MENARDI

L'ultima parola: «nove» è sostituita con la parola: «otto».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 6,» aggiungere il seguente periodo: «dai due vicedirettori generali nominati a norma dell'articolo 6-bis» e sostituire la parola: «sette» con la seguente: «nove».

5.2

CAMBURSANO

Al comma 1, al capoverso 2 sostituire le parole: «, nonché da nove membri,» con le seguenti: «, dai due vicedirettori generali nominati a norma dell'articolo 6-bis, nonché da otto membri», e aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale».

5.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore generale.»

5.4

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la parola "cinque" viene sostituita dalla parola "sette"».

5.5

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sostituire la parole "cinque" con la parola "sette"».

Articolo 6

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 6 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: «nei limiti stabiliti negli atti organizzativi» sono inserite le seguenti : «, a due vicedirettori generali».

Articolo 7

Art. 7.

(Vicedirettori generali dell'Agenzia)

1. Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis. – (Vicedirettori generali). – 1. I due vicedirettori generali, di cui all'articolo 6, comma 2, scelti anche nell'ambito del comitato direttivo, sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalità acquisita in incarichi di direzione tecnica.

2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 6, comma 4».

EMENDAMENTI

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sopprimere il seguente periodo: «scelti anche nell'ambito del comitato direttivo».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sostituire le parole: «previa intesa con» con la seguente: «sentito».

7.3

IL RELATORE

Al comma 1, articolo 6-bis richiamato dopo le parole: «Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso» aggiungere il seguente periodo: «di preparazione in materia economica-giuridica o».

7.4

CAMBURSANO

Al comma 1, articolo 6-bis richiamato, sostituire la parola: «tecnica» con la seguente: «tecnica-amministrativa».

Articolo 8

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e dopo le parole: «Giochi olimpici» sono inserite le seguenti: «, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 2, lettera *b)*, secondo periodo, le parole: «Tutte le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese stabilite in Italia» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le imprese stabilite in paesi membri dell'Unione europea diversi dall'Italia che intervengono nell'esecuzione degli appalti edili di cui alla presente legge devono fornire garanzie in ordine al rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro equivalenti a quelle previste dalla legislazione italiana».

EMENDAMENTI**8.1/1**

CAMBURSANO

Al comma 1 lettera a), ivi modificata, sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "e delle finanze" aggiungere le seguenti: "e tre designati dai gruppi di minoranza del Comune di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte"».

8.1/2

GUAISTI, MENARDI

Alla seconda riga, dopo le parole: «e tre designati» sostituire l'intero periodo con il seguente: «dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Commissioni competenti in materia costituite presso gli enti territoriali interessati possono trasmettere documentazione al Comitato di Alta sorveglianza».

8.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «otto» e dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

8.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«b-bis. Al comma 2 lettera b), primo periodo, dopo le parole "esecuzione degli appalti," aggiungere le seguenti: "e dei subappalti"».

8.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, inserire la seguente lettera:

«b-bis. Al comma 2, lettera e, dopo le parole "rende pubblici" aggiungere le seguenti: "in via telematica"».

EMENDAMENTI VOLTI A INTRODURRE ARTICOLI AGGIUNTIVI

8.0.1/1

GUASTI, MENARDI

Al comma 2 dell'articolo 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rimangono comunque in servizio i soggetti precedentemente assunti».

8.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole "si avvale" sono inserite le parole "nei limiti delle risorse finanziarie assegnate";

2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la parola "quaranta" è sostituita dalla parola "cinquantadue", e dopo la parola "unità" è aggiunto il seguente periodo: "di cui non oltre dieci aventi mansioni direttive"».

8.0.2

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 9 ottobre 2000, n. 285)

All'articolo 8, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole "L'agenzia si avvale" inserire le seguenti: ", nei limiti delle risorse finanziarie assegnate", e sostituire la parola "quaranta" con la seguente "cinquantadue"».

Articolo 9

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 9, comma 4, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La conferenza di servizi procede all'approvazione del progetto e vi provvede anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali nonchè relative ad immobili di natura demaniale civica ovvero soggetti a diritti di uso civico».

EMENDAMENTI**9.1**

CAMBURSANO

Al comma 1, sostituire le parole: «la conferenza dei servizi procede all'approvazione dei progetti e vi provvede anche» con le seguenti: «Con le stesse modalità si procede» e sostituire le parole: «o integrazioni» con le seguenti: «anche integrative».

9.2

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e vi provvede anche» fino alla fine del periodo.

9.3

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 9 comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole: "ai commi 7" sopprimere le seguenti: ", 8"».

9.4

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sostituire le parole "La Giunta della Regione Piemonte" con le seguenti: "Ove necessario per esigenze di semplificazione delle procedure, la Giunta della Regione Piemonte, o il soggetto da essa delegato,"».

9.5/1

GUASTI, MENARDI

Aggiungere dopo le parole: «iter procedurale» il seguente periodo:

«10. I progetti definitivi su cui si è pronunciata la conferenza dei servizi sono trasmessi alla stazione appaltante per l'approvazione di cui all'articolo 1 comma 3 della presente legge».

9.5

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-bis. La pubblicità, attraverso appositi strumenti informatici dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, degli atti integrativi o sostitutivi formalmente presentati durante le fasi in cui si sviluppa la conferenza di servizi o la procedura di valutazione di impatto ambientale assolve alla pubblicità e alla trasparenza dell'iter procedurale"».

9.6

CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 4, dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, inserire il seguente:

"4-bis. In riferimento alle variazioni urbanistiche di cui al precedente comma, per le sole opere di cui all'articolo 1 della presente legge, individuate in ambiti montani, per favorire l'integrazione spaziale e funzionale,

è consentita, in deroga alle normative urbanistiche vigenti, la realizzazione degli interventi edilizi e dei tracciati relativi a dette opere anche nella fascia di rispetto degli impianti di risalita, dei sistemi delle piste sciistiche e degli impianti per gli sport invernali in genere, purché siano garantiti i requisiti e le distanze di sicurezza previste dalle normative tecniche specifiche."».

ARTICOLO 10

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 285 del 2000)

1. All'articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Giochi olimpici» sono aggiunte le seguenti: «e delle opere connesse» e dopo le parole: «l'Ente nazionale per le strade (ANAS)» sono aggiunte le seguenti: «e la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il comune di Torino e la Satti Spa,»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «3,60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento».

EMENDAMENTI

10.1

CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.2DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,
TURRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché».

10.3

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle opere connesse» e la frase: «nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la Satti Spa».

10.3 (Nuovo Testo)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle opere connesse» e la frase: «nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e la società G.T.T. Spa».

10.4/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Sopprimere le parole: «e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF)».

10.4

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà ad ognuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

10.5

CAMBURSANO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per ulteriori finanziamenti successivi all'anno 2001 degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici e delle opere connesse è altresì autorizzata, nei limiti di impegno quindicennale, la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie da parte dell'Agenzia e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e della Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF), nonché, limitatamente alle opere connesse di cui all'articolo 1, comma 1, da parte della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino, nei limiti della quota che sarà a ciascuno assegnata con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare successivamente alla predisposizione del piano degli interventi ed alla definizione del piano delle opere connesse. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze."».

10.6/1

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

Dopo le parole: «dei quadri economici» aggiungere le seguenti; «includendo anche le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta».

10.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Dopo l'aggiudicazione degli interventi necessari per i giochi olimpici e delle opere connesse finanziati, anche in parte, a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali si procederà alla rideterminazione dei quadri economici accantonando un massimo del 12% dell'importo lavori per imprevisti, contenzioso e varianti. Le economie eventualmente risultanti della quota proporzionale del finanziamento a carico del bilancio dello Stato, d'intesa con il Comitato di Regia sono destinate dal comitato organizzatore dei giochi olimpici per eventuali maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di altre opere previste dal piano degli interventi, per la realizzazione di opere di valorizzazione ambientale, opere connesse incluse nella programmazione e opere di completamento e miglioramento funzionale o alla costituzione di fondi da destinare alla sostenibilità *post* evento degli impianti sportivi realizzati"».
